Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 febbraio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganslle norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 18 FEBBRAIO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: « **Indipendenza** » **Società anonima immobiliare, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1950. — **Deputazione provinciale di Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1950. — **Comune di Barzio (Como)**: Obbligazioni sorteggiate in 31 dicembre 1949. — **Comune di Cremeno (Como)**: Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1949. — **Municipio di Savona**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca d'Italia - Credito fondiario**: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1950. — **Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, in Roma**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Genova**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Policardi, in Bologna**: Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni successori Filippo Comi fu Giuseppe**: Estrazione di obbligazioni. — **Città di Domodossola**: Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1949. — « **Fiat** » **Torino**: Errata-corrige. — **Cartiere Burgo**: Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 23.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1 — E' sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, già dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, sempreché nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Università e negli Istituti d'istruzione universitaria.

« Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sempreché gli interessati ne facciano richiesta, entro il detto termine, e sempreché abbiano perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

« Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 19 gennaio 1950, n. 24.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare, su conforme parere dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1° gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943.

« L'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione:

a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;

b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o sperimentali e queste superarono, o vennero dalle Commissioni giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai sensi dell'art. 118, lettera *b*), del testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

c) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in concorsi a cattedra universitaria della stessa materia per la quale venne conferita la abilitazione alla libera docenza o di materie affini.

« Nulla è innovato per quanto attiene alla revisione delle abilitazioni di cui alla prima parte della lettera *b*) dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ».

Art. 4. — E' sostituito dal seguente:

« Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma dell'abilitazione o l'annulla-

mento di essa, delibera il rinvio del docente alle Commissioni giudicatrici in funzione, per la materia oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si dovrà procedere al riesame ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 gennaio 1950, n. 25.

Ricostituzione del comune di Caminata in provincia di Piacenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Caminata, aggregato a quello di Nibbiano (Piacenza) con regio decreto 13 dicembre 1928, n. 3173, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il prefetto di Piacenza, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del comune di Nibbiano e quello del comune ricostituito di Caminata, saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore, rispettivamente, a quello organicamente assegnato a ciascuno dei Comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

Al personale già in servizio presso il comune di Nibbiano, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Caminata, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 26.

Ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono organi dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione,
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei sindaci.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge e dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il presidente vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, dei quali è di diritto presidente e che egli convoca a norma del presente decreto, determinando la materia da portare alla discussione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei vice-presidenti da lui, di volta in volta, designato.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'Ente al direttore generale, e, nell'ambito delle circoscrizioni degli uffici periferici, ai dirigenti degli uffici stessi e ai funzionari che, in caso di assenza, sono delegati a farne le veci.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro:

a) sette rappresentanti dei lavoratori;
b) cinque rappresentanti dei datori di lavoro;
c) un rappresentante del personale dell'Ente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) un rappresentante del Ministero del tesoro;
f) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio Direzione generale dello spettacolo;
h) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato;

i) il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o un suo delegato.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali competenti più rappresentative a carattere nazionale.

Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice-presidenti da scegliersi uno fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative ed ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente, ivi compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) delibera sui bilanci e la destinazione degli avanzi di esercizio;

b) nomina il direttore generale in conformità alle norme del regolamento organico del personale;

c) delibera sul regolamento organico del personale;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo dell'Ente;

e) delibera sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, nonchè sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

f) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

g) delibera sull'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

h) delibera su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente, anche su richiesta del Comitato esecutivo, oppure di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei sindaci;

i) esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quelle sul regolamento organico del personale, di cui alla lettera *c*), dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previo concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando sia ritenuto necessario dal presidente, anche su richiesta di almeno sei dei suoi componenti o del Collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente, dei due vice-presidenti, del consigliere designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, dei quali due fra i rappresentanti dei lavoratori ed uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante avvisi diramati ai membri, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; a parità di voto prevale quello del presidente.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo:

a) esamina le questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Ente;

b) esamina i bilanci da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione e propone al Consiglio stesso la destinazione degli avanzi di esercizio;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni del successivo art. 14;

d) delibera sugli svincoli di cauzione;

e) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati in conformità alle norme del regolamento organico del personale;

f) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti;

g) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

h) delibera in caso di urgenza anche sugli oggetti riservati al Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva, ad eccezione di quelli indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4;

i) esercita le altre attribuzioni demandate al Comitato da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell'Ente, nominato dal Consiglio, su proposta del presidente.

Nelle sedute che il Consiglio e il Comitato ritengano di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

I verbali del Consiglio e del Comitato sono letti ed approvati nelle riunioni immediatamente successive; essi sono firmati dal presidente e dal segretario.

Copia dei verbali del Consiglio e del Comitato deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza voto deliberativo.

Art. 10.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile, ed in particolare:

1) rivede e controlla la gestione e le scritture contabili;

2) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

3) rivede i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi dell'Ente; ne regola il normale funzionamento, sovraintende a tutto il personale, ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso negli uffici centrali e periferici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento organico del personale, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla gestione dell'Ente.

Nel regolamento organico del personale saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico.

Art. 12.

Il presidente ed i consiglieri dell'Ente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il quadriennio, uno o più di essi venissero per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvederà alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilito l'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondersi ai componenti degli organi collegiali e la misura dei compensi spettanti al presidente ed ai componenti del Collegio sindacale.

Agli stessi è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità a titolo di rimborso spese, pari al trattamento di missione praticato dallo Stato per i funzionari di grado quinto, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Ente, o debbano recarsi fuori della sede per ragioni inerenti alla carica.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre di ogni anno dal direttore generale al Comitato esecutivo; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato il bilancio è rimesso ai sindaci che ne devono riferire nel termine di trenta giorni al Consiglio di amministrazione.

Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio con le relazioni del direttore generale e dei sindaci deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità, designati dal Comitato esecutivo;

c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari;

d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1950.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 6 marzo 1948, relativo alla istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, relativo alla costituzione del Consiglio predetto;

Considerato che il dott. ing. Alberto Fornò, direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici — membro di detto Consiglio — dal 1° dicembre 1949 è stato collocato a riposo, e che, in sua vece, con decreto Ministeriale 1° dicembre 1949 è stato nominato direttore tecnico reggente dell'Azienda predetta il professore ing. Felice Calvanese;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. ing. Felice Calvanese, direttore tecnico reggente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Alberto Fornò, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1950

EINAUDI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 3, foglio n. 257. — MANZELLA

(671)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1949.

Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro a Foggia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Foggia una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Bari;

Decreta:

Dal 1° gennaio 1950 è istituita a Foggia una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Bari, con circoscrizione sulla provincia di Foggia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 332. — LAMICELA

(684)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1950.

Revoca del decreto di sottoposizione a sequestro della Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi e nominato sequestratario il cav. uff. Diena Vittorio, successivamente sostituito con l'avv. Zini Lamberti Carlo;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della Società predetta non esistono più, nella stessa Società, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino, via Montecuccoli n. 9, e nominato sequestratario il cav. uff. Diena Vittorio successivamente sostituito con l'avv. Zini Lamberti Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(581)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1950.

Secondo elenco di località cui si applicano provvidenze per centri sinistrati dagli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati;

Decreta:

Le provvidenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, aumentate, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, del 50 % per i centri nei quali alla data del 1° gennaio 1947, siano risultati inabitabili, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 70 % dei fabbricati di abitazione, si applicano ai sottoelencati centri:

Provincia di Caserta: Mignano di Montelungo; San Pietro Infine.

Provincia di Ferrara: frazione Porto Garibaldi del comune di Comacchio; frazione Pontelagoscuro del comune di Ferrara; frazione Tombe del comune di Lagosanto; frazione Dogato del comune di Ostellato.

Provincia di Frosinone: Cassino e frazione Sant'Angelo; Acquafondata; Atina; Ausonia; Belmonte Castello; Cervaro; Coreno Ausonio; Esperia e frazione Monticelli; Picinisco; Piedimonte San Germano; Pignataro Interamna; Sant'Ambrogio sul Garigliano; Sant'Andrea Vallefredda; Sant'Apollinare; San Biagio Saracinisco; Sant'Elia Fiumerapido; San Giorgio a Liri; San Vittore del Lazio; Terelle; Vallemaio; Vallerotonda; Villa Santa Lucia; Viticuso.

Provincia di Latina: Cisterna.

Roma, addì 27 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(600)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1950.

Istituzione nella provincia di Vercelli, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli e comunicate al Ministero con note n. 7744 e n. 559 rispettivamente del 5 novembre 1949 e 27 gennaio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Vercelli, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Merlano Marco, rappresentante del Genio civile;

Fragonara Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Gino Guido, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ozzino Ercole, Di Pol Bruno, Mandrino Antonio, Baiardi Ennio, Ghisio Francesco, Abbiate Giovanni e Marcone Idolo, rappresentanti dei lavoratori;

Dott. Zei Augusto, avv Piraino Nino, geom. Franchino Carlo e Petterino Patriarca, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dellordi Mario Edoardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua oligominerale denominata « Fonte Napoleone » di Marciana (Livorno).

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con provvedimento 20 gennaio 1950, n. 539, ha autorizzato la « Società Palazzo della Fonte di Napoleone », con sede in Portoferraio (Livorno) allo smercio in bottiglie dell'acqua oligo-minerale, denominata « Fonte Napoleone », che sgorga in Marciana (Livorno) isola d'Elba.

La Società deve provvedere a che la conduttura ed i serbatoi dell'acqua naturale siano indipendenti dalla conduttura e serbatoi, che servono per l'acquedotto comunale e per le fontanelle pubbliche, senza diminuire in alcun modo il normale afflusso delle acque potabili al paese di Marciana ed alle frazioni. L'acqua oligo-minerale delle polle della sorgiva « Fonte Napoleone », esaminata chimicamente, farmacologicamente e batteriologicamente giusta la relazione allegata alla domanda, verrà imbottigliata ed offerta all'uso, come sgorga dalla sorgente. L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in vicinanza della sorgente, secondo i disegni del dottor arch. Gino Cancellotti (Roma, via Pietro Tacchini n. 13), con data 18 giugno 1947.

Le bottiglie saranno chiuse con tappo a corona e con capsule, che assicurino una perfetta ed ermetica chiusura, che non possa dar luogo ad adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale, e saranno contrassegnate da un'unica etichetta di formato rettangolare di cm. 11 1/2 per 20 1/2 di carta bianca divisa in tre.

Il corpo centrale dell'etichetta, delimitato da una greca, è lungo cm. 10 1/2 ed è fiancheggiato da due reparti di uguali dimensioni. Il corpo centrale è di colore azzurro chiaro e porta in secondo piano la figura geografica dell'isola d'Elba in grigio chiaro. Nella parte superiore è riprodotta l'aquila napoleonica, avente ai due lati la riproduzione della bandiera napoleonica dell'isola d'Elba in bianco, con la data 1814 e la fascia rossa con tre api in grigio. Nella parte centrale, in alto, è stampato in nero « Acqua minerale naturale antiurica » ed in caratteri più grandi « Fonte » (in nero) e « Napoleone » (in rosso), e sotto, in nero, trovasi l'indicazione del comune di « Marciana », ove sgorga la sorgente (Isola d'Elba).

Ai lati trovansi due rettangoli, delimitati da linee rette in nero.

Nello spazio compreso tra il corpo centrale ed i due rettangoli laterali, a sinistra, figura la scritta in nero « Bottiglia a tappo sterilizzato », e a destra verranno stampati in modo evidente gli estremi del decreto di autorizzazione, ossia « Decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 539 del 20 gennaio 1950 ».

Nel rettangolo di sinistra trovansi elencate le indicazioni terapeutiche e le modalità di cura.

Nel rettangolo di destra sono riportate le costanti chimicofisiche e le caratteristiche chimiche, nonchè i dati relativi alle determinazioni compiute alla sorgente dei gas e della radioattività. Più sotto, è riprodotto il giudizio dell'analisi batteriolologica, e sono indicati la data ed i nomi degli analizzatori e dell'istituto, nel quale le analisi sono state eseguite.

(642)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione della frazione Strettoia del comune di Pietrasanta (Lucca)

Con decreto Ministeriale 3 febbraio 1950, n. 3518, è stato approvato il piano di ricostruzione della frazione Strettoia nel comune di Pietrasanta (Lucca) vistato in due planimetrie in iscala 1:2000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(685)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 28 aprile 1949, n. 20434.2/7104, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova;

Vista la nota del Prefetto di Genova, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Gino Querci, promosso prefetto e il prof. dott. Paolo Barco, docente di clinica chirurgica, impedito da motivi professionali, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gino Querci, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova, il vice prefetto dott. Prospero Giura.

Il sostituzione del prof. dott. Paolo Barco, è nominato componente della stessa Commissione giudicatrice, il prof. dottore Gian Carlo Segale, primario chirurgo dell'ospedale San Martino di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(624)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista vacanti nell'Ufficio sanitario comunale di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 13 maggio 1948, n. 20434.2/8988, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista vacanti nell'Ufficio sanitario comunale di Genova;

Visto il decreto 8 ottobre 1948, n. 20434.2/12276, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Ernesto Paulovich con il vice prefetto vicario dott. Gino Querci nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Genova, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nelle medesime funzioni il vice prefetto vicario dott. Gino Querci, promosso prefetto;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto vicario dott. Gino Querci, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico igienista vacanti nell'Ufficio sanitario comunale di Genova, il vice prefetto dott. Prospero Giura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(623)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Nicola Simone (34° graduato), Stefano Morabito (36° graduato), Giuseppe Casale (37° graduato), Giuseppe Frattini (42° graduato), Giampietro Cabrini (52° graduato), Bernardino Sonzini (54° graduato) e Mario De Lellis (56° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la condotta medica consorziale di Montegrino Valtravaglia con Brissago Valtravaglia;

Considerato che il dott. Rainisio Matteo, 65° in graduatoria, ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rainisio Matteo, domiciliato a Castelnuovo Bembo (Asti), è assegnato alla condotta medica consorziale di Montegrino Valtravaglia con Brissago Valtravaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 24 gennaio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(554)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.